Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 243

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 27 settembre 1965 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Anno L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Anno L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1965.

Sostituzione di un componente del Consiglio superiore delle miniere.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 27 gennaio 1947, n. 73, concernente l'ordinamento del Consiglio superiore delle miniere, modificato dall'art. 3 della legge 4 marzo 1958, n. 198 e dall'art. 2, capoverso, della legge 31 dicembre 1962, n. 1860;

Visto il proprio decreto 28 maggio 1964, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 1964, registro n. 13 Industria e commercio, foglio n. 208, concernente la composizione del Consiglio per il triennio decorrente dalla data del decreto stesso;

Visto il proprio decreto 19 dicembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1965, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 385, con il quale è stato chiamato a far parte del Consiglio superiore delle miniere, come rappresentante del Comitato nazionale per la energia nucleare, il prof. Vincenzo Caglioti, in sostituzione dell'ing. Fabio Pantanetti, dimissionario;

Vista la lettera n. 30/Pres. in data 5 maggio 1965, con la quale il prof. Caglioti ha fatto presente che, a seguito della sua nomina a presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, non potrà più partecipare alle riunioni del Consiglio superiore delle miniere e pertanto ha rassegnato le dimissioni dalla carica di consigliere;

Vista la lettera n. 2/6181-8 in data 28 giugno 1965, con la quale il Comitato nazionale per l'energia nucleare ha designato il prof. Carlo Salvetti in sostituzione del prof. Vincenzo Caglioti;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria e il commercio;

Decreta:

Articolo unico

Il prof. Carlo Salvetti è chiamato a far parte del Consiglio superiore delle miniere, come rappresentante del Comitato nazionale per l'energia nucleare, in sostituzione del prof. Vincenzo Caglioti, dimissionario.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato ad Antagnod, addì 8 agosto 1965

SARAGAT

LAMI STARNUTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *settembre* 1965
Registro n. 13 *Industria e commercio, foglio. n.* 88

(6988)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1965.

Modificazioni alle piante organiche del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1963, n. 658, col quale sono state stabilite le piante organiche del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1964, n. 1360, col quale sono state apportate variazioni alle piante stesse a seguito della istituzione del Tribunale di Paola;

Visti gli articoli 1, 2, 3 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1963, n. 2105, concernenti la soppressione e la istituzione di alcune preture;

Considerato che dalla soppressione delle preture, di cui ai citati articoli 2 e 3, ne è conseguita la disponibilità di alcuni posti di cancelliere, per cui occorre assegnare tali posti agli uffici giudiziari apportando alle relative piante organiche le necessarie modificazioni;

Visto l'art. 1 della legge 7 maggio 1965, n. 430;

Decreta:

Art. 1.

Le tabelle *A, B* e *C*, allegate al decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1963, n. 658, nonchè la tabella *G*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1964, n. 1360, sono modificate — per la parte relativa agli uffici cui si riferiscono — come dalle tabelle *A, B* e *C* annesse al presente decreto.

Art. 2.

La pianta organica del personale di cancelleria relativa al Tribunale di Cosenza andrà in vigore dal 1° ottobre 1965 in relazione all'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1964, n. 1360.

Roma, addì 11 agosto 1965

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *settembre* 1965
Registro n. 28 *Grazia e giustizia, foglio n.* 396. — CHIRICO

TABELLA *A*

Personale di cancelleria e segreteria addetto alla Corte di cassazione, al Tribunale superiore delle acque pubbliche ed alle Corti di appello

UFFICI GIUDIZIARI	CANCELLERIE – Dirigente	CANCELLERIE – In sottordine				SEGRETERIE – Dirigente	SEGRETERIE – In sottordine			
	Cancelliere capo di Corte di cassazione o di Corte d'appello	Cancelliere capo di Tribunale di prima classe	Cancelliere capo di Tribunale di seconda classe o cancelliere capo di Pretura	Cancelliere di prima classe o qualifiche inferiori	TOTALE	Segretario capo di Procura generale di Cassazione o d'appello	Segretario capo di Procura di prima classe	Segretario capo di Procura di seconda classe o cancelliere capo di Pretura	Segretario di prima classe o qualifiche inferiori	TOTALE
Corte di cassazione	1	10	34	22	67	1	2	5	3	11
Corte di appello di:										
Bologna	1	1	14	9	25	1	1	3	3	8
Firenze	1	1	14	9	25	1	1	3	3	8
Genova	1	1	15	9	26	1	1	3	3	8
Lecce	1	1	8	5	15	1	1	1	2	5
Trento	1	1	5	3	10	1	1	1	2	5
Venezia	1	1	12	7	21	1	1	3	3	8
TOTALE	25	38	344	199	606	24	25	84	62	195

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
REALE

Tabella *B*

Personale di cancelleria e segreteria addetto ai Tribunali

Uffici giudiziari	Cancellerie					Segreterie				
	Dirigenti	In sottordine				Dirigente	In sottordine			
	Cancelliere capo di Tribunale di prima classe	Cancelliere capo di Tribunale di seconda classe	Cancelliere capo di Tribunale di seconda classe o cancelliere capo di Pretura	Cancelliere di prima classe o qualifiche inferiori	Totale	Segretario capo di Procura di prima classe	Segretario capo di Procura di seconda classe	Segretario capo di Procura di seconda classe o cancelliere capo di Pretura	Segretario di prima classe o qualifiche inferiori	Totale
Arezzo	—	1	3	6	10	—	1	1	3	5
Bari	1	—	14	23	38	1	—	4	8	13
Bergamo	1	—	6	8	15	1	—	1	4	6
Como	—	1	5	7	13	—	1	1	3	5
Cosenza	1	—	4	8	13	1	—	1	3	5
Ferrara	—	1	5	7	13	—	1	1	4	6
Firenze	1	—	14	22	37	1	—	6	11	18
Genova	1	—	27	36	64	1	—	5	10	16
Lecce	1	—	10	14	25	1	—	4	5	10
Lecco	—	1	1	4	6	—	1	—	2	3
Milano	1	—	59	92	152	1	—	15	36	52
Monza	—	1	5	8	14	—	1	1	4	6
Napoli	1	—	65	88	154	1	—	22	36	59
Ravenna	—	1	4	6	11	—	1	1	3	5
Reggio Emilia	—	1	3	6	10	—	1	1	3	5
Rimini	—	1	3	5	9	—	1	1	3	5
Roma	1	—	65	89	155	1	—	24	37	62
Salerno	1	—	10	15	26	1	—	4	5	10
San Remo	—	1	2	4	7	—	1	—	2	3
Savona	—	1	4	6	11	—	1	1	2	4
Torino	1	—	25	34	60	1	—	6	12	19
Urbino	—	1	1	3	5	—	1	—	2	3
Varese	—	1	3	5	9	—	1	1	2	4
Vercelli	—	1	2	4	7	—	1	1	2	4
Verona	1	—	6	9	16	1	—	2	5	8
Vicenza	1	—	4	7	12	1	—	1	3	5
Totale	45	111	800	1303	2259	45	111	225	571	952

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
Reale

TABELLA C

Personale di cancelleria addetto alle preture

PRETURA DI	DIRIGENTI				SOTTORDINE		TOTALI
	Cancelliere capo di Tribunale di prima classe	Cancelliere capo di Tribunale di seconda classe o cancelliere capo di Pretura	Cancelliere capo di Pretura	Cancelliere di prima classe o di seconda classe	Cancelliere capo di Tribunale di seconda classe o cancelliere capo di Pretura	Cancelliere di prima classe o qualifiche inferiori	
Abbadia San Salvatore	—	—	—	1	—	—	1
Agropoli	—	—	—	1	—	—	1
Bari	1	—	—	—	6	17	24
Bologna	1	—	—	—	8	19	28
Desio	—	1	—	—	1	3	5
Empoli	—	1	—	—	—	3	4
Firenze	1	—	—	—	9	18	28
Forlì	—	1	—	—	2	4	7
Frosinone	—	1	—	—	1	3	5
Genova	1	—	—	—	13	25	39
Lizzano	—	—	—	1	—	—	1
Milano	1	—	—	—	27	82	110
Montevarchi	—	—	1	—	—	1	2
Monza	—	1	—	—	2	6	9
Napoli	1	—	—	—	37	76	114
Noci	—	—	—	1	—	—	1
Palermo	1	—	—	—	14	25	40
Prato	—	1	—	—	3	6	10
Putignano	—	—	1	—	—	2	3
Roma	1	—	—	—	46	89	136
San Pietro Vernotico	—	—	—	1	—	—	1
Sant'Elpidio a Mare	—	—	—	1	—	—	1
Torino	1	—	—	—	15	38	54
Trieste	1	—	—	—	8	18	27
Venezia	1	—	—	—	5	12	18
Vigevano	—	1	—	—	—	3	4
TOTALE . . .	12	150	374	363	369	1518	2786

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
REALE

(7041)

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1965.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona di terreno in comune di Mazzano (Brescia).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Brescia per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 20 marzo 1961, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona costituita dalle adiacenze della Villa Strada già Mazzucchelli nel comune di Mazzano, frazione Civilerghe;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Mazzano (Brescia);

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte dei signori Benedetti Battista e Filipponi Guido, e dalla signora Vigorelli Vittoria;

Considerato che — indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia — il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè è costituita da un grandioso parco dalle pregiate e secolari essenze e dai vicini prati, che si estendono fino alla Strada statale ed alla ferrovia, e forma, intorno alla bella villa del sec. XVIII, un quadro naturale di particolare importanza, visibile dalle strade vicine;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Mazzano, frazione Civilerghe, costituita dalle adiacenze della Villa Strada già Mazzucchelli ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è segnata ai mappali numeri 670, 848, 695, 669, 671, 662, 626, 355, 317, 667, 809, 666, 976, 314, 975, 972, 973, 954, 709, 179, 176, 182, 113, 196, 195, 192, (parco) 708, 705, 437, 703, 596, 171, 170, 174, 175, 178, 172, 191, 212, 90 (villa) e delimitata nel modo che segue: Strada statale Brescia-Verona, dai mappali 763, 856, 974, 637, 715, 716, 183, 192 dalla ferrovia Milano-Verona, dalla strada per Castenedolo.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Brescia.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Mazzano provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 31 agosto 1965

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Brescia

Verbale n. 1 - dell'adunanza del 20 marzo 1961

(*Omissis*).

CILIVERGHE (Brescia) - Vincolo sulle adiacenze della Villa Strada già Mazzucchelli.

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Considerato che la villa del sec. XVIII è circondata da un grandioso parco dalle pregiate e secolari essenze e dai vicini prati fino alla Strada statale e ferroviaria;

Che il complesso costituisce un quadro di particolare interesse pubblico di notevole importanza visibile dalle strade vicine e che tale quadro deve essere tutelato da indiscriminate costruzioni;

Delibera:

All'unanimità, l'applicazione del vincolo ai sensi dell'art. 1, n. 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sul complesso della villa, parco e terreni degradanti adiacenti la villa stessa, il tutto segnato ai mappali:

670, 848, 685, 669, 671, 662, 626, 355, 317, 667, 809, 666, 976, 314, 975, 972, 973, 954, 709, 179, 176, 182, 113, 196, 195, 192 (parco); 708, 705, 437, 703, 596, 171 170, 174, 175, 178, 172, 191, 212, 90 (villa) e delimitati nel modo che segue: Strada statale Brescia-Verona, dai mappali 673, 856, 974, 637, 715, 716, 183, 192, dalla ferrovia Milano-Verona, dalla strada per Castenedolo.

(*Omissis*).

(6927)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1965.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Leonardo da Vinci », con sede in Gallarate (Varese), e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione effettuata in data 3 luglio 1965 alla Società cooperativa di consumo « Leonardo da Vinci », con sede in Gallarate (Varese), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa di consumo « Leonardo da Vinci », con sede in Gallarate (Varese), costituita per rogito dott. Frassi in data 11 novembre 1952, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Giancarlo Buzzotti ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 settembre 1965

p. *Il Ministro*: MARTONI

(6881)

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1965.

Determinazione di enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo all'agevolazione fiscale prevista dalla lettera B), punto 4), della tabella B annessa alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, e successive modificazioni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474;

Vista la tabella *B*, lettera *B*), punto 4), annessa alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, e successive modificazioni, la quale ammette ad aliquota ridotta di imposta di fabbricazione la benzina consumata per lo azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinarsi con decreto del Ministro per le finanze, nei limiti e con le modalità da stabilirsi con lo stesso decreto;

Visto il decreto ministeriale 24 settembre 1964, con il quale sono stati determinati gli enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo alla predetta agevolazione fiscale e sono state dettate le norme per l'applicazione dell'agevolazione stessa;

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1965 con il quale altri enti di assistenza e di pronto soccorso sono stati ammessi alla medesima agevolazione;

Viste le domande con le quali altri enti di assistenza e di pronto soccorso hanno chiesto di poter fruire della menzionata agevolazione;

Decreta:

Articolo unico

Agli enti di assistenza e di pronto soccorso che hanno titolo all'agevolazione fiscale prevista dalla lettera *B*), punto 4), della tabella *B* annessa alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, e successive modificazioni, relativamente alla benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza degli enti stessi, determinati con i decreti ministeriali 24 settembre 1964 e 7 aprile 1965, sono aggiunti i seguenti:

207) Arcipretura di Santa Maria Assunta: Rapolano Terme (Siena);

208) Associazione volontaria di soccorso « Opera Pia Croce Bianca »: Brescia;

209) Associazione di pubblica assistenza: Colle Val d'Elsa (Siena);

210) Associazione di pubblica assistenza « Croce Azzurra »: Calizzano (Savona);

211) Associazione di pubblica assistenza « Croce Azzurra »: Reggello (Firenze);

212) Associazione di pubblica assistenza « Croce Bianca »: Foligno (Perugia);

213) Associazione di pubblica assistenza « Croce d'Oro »: Limite sull'Arno (Firenze);

214) Associazione di pubblica assistenza « Croce Rosa San Quirico »: Genova San Quirico;

215) Associazione di pubblica assistenza « Croce Verde »: Civitanova Marche (Macerata);

216) Associazione di pubblica assistenza « Fratellanza Popolare Valle del Mugnone »: Caldine (Firenze);

217) Confraternita di misericordia: Bettolle (Siena);

218) Confraternita di misericordia: Borgo San Lorenzo (Firenze);

219) Confraternita di misericordia: Buti (Pisa);

220) Confraternita di misericordia: Camaiore (Lucca);

221) Confraternita di misericordia « Santa Maria delle Grazie »: Campagnatico (Grosseto);

222) Confraternita di misericordia: Casole d'Elsa (Siena);

223) Confraternita di misericordia: Cutigliano (Pistoia);

224) Confraternita di misericordia: Dicomano (Firenze);

225) Confraternita di misericordia: Castelnuovo di Garfagnana (Lucca);

226) Confraternita di misericordia: Piancastagnaio (Siena);

227) Confraternita di misericordia: Pietrasanta (Lucca);

228) Confraternita di misericordia: Pieve Santo Stefano (Arezzo);

229) Confraternita di misericordia: Quiesa (Lucca);

230) Confraternita di misericordia: Torrita di Siena (Siena);

231) Confraternita di misericordia: San Casciano in Val Pesa (Firenze);

232) Confraternita di misericordia: San Miniato Basso (Pisa);

233) Confraternita di misericordia: Vicchio di Mugello (Firenze);

234) Ente Morale Pubblico Soccorso: Bagnone (Massa Carrara).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 settembre 1965

Il Ministro: TREMELLONI

(7042)

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1965.

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza presso il Monte di credito su pegno di Salerno, di 2ª categoria, con sede in Salerno.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto 31 marzo 1964 che ha disposto, in applicazione dell'art. 57 del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, lo scioglimento degli organi amministrativi del Monte di credito su pegno di Salerno, di 2ª categoria, con sede in Salerno;

Visto il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia 16 aprile 1964 con cui sono stati nominati il commissario straordinario ed il Comitato di sorveglianza del suindicato Monte;

Considerata la necessità di prorogare la gestione straordinaria della predetta azienda;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza nominati presso il Monte di credito su pegno di Salerno, di 2ª categoria, con sede in Salerno, sono prorogate, ai sensi del penultimo comma dell'art. 58 del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, fino al 16 ottobre 1965.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 settembre 1965

Il Ministro: COLOMBO

(7066)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1965.
Sostituzione di un componente del Comitato regionale per la programmazione economica del Molise.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO

Visto il decreto ministeriale del 7 aprile 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 14 aprile 1965, relativo alla composizione del Comitato regionale per la programmazione economica del Molise;

Vista la nota n. 1698/13.10/24 Div. Gab. del 13 settembre 1965, con la quale la Prefettura di Campobasso comunica che è stato istituito il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Molise e che è stato nominato provveditore il dott. ing. Giorgio Betocchi;

Ritenuta la necessità di sostituire nel Comitato regionale per la programmazione economica del Molise, il dott. Emidio Della Casa, ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Campobasso, con il dott. ing. Giorgio Betocchi, nominato provveditore regionale alle opere pubbliche per il Molise;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. ing. Giorgio Betocchi è chiamato a far parte, quale provveditore regionale alle opere pubbliche per il Molise, del Comitato regionale per la programmazione economica del Molise.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 settembre 1965

Il Ministro: PIERACCINI

(7044)

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1965.
Modalità per la tenuta del registro di carico e scarico e della scheda di produzione dei mosti e dei vini.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1961, n. 1315, recante le norme di attuazione dell'art. 8 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079, concernente l'abolizione dell'imposta comunale di consumo sul vino;

Decreta:

Art. 1.

Il registro di carico e scarico di cui all'art. 35, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, deve essere conforme all'annesso *A*.

Il registro di cui al precedente comma, con fogli progressivamente numerati, deve essere sottoposto, prima dell'uso ed a cura degli interessati, alla vidimazione dell'Istituto di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e foreste, competente per territorio, che provvede anche ad apporre il timbro dell'Ufficio su ciascun foglio del registro stesso.

Art. 2.

La scheda di produzione di cui all'art. 35, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, deve essere conforme all'annesso *B*.

Art. 3.

Le operazioni di registrazione, sia nel registro di carico e scarico che nella scheda di produzione di cui ai precedenti articoli, vanno effettuate in ordine cronologico, senza abrasioni, cancellature o righe in bianco.

Le singole operazioni devono essere registrate immediatamente e con riferimento alla relativa documentazione, che deve essere allegata al registro o alla scheda, in modo che possa essere facilmente consultata dagli addetti alla vigilanza.

Art. 4.

Il registro di carico e scarico, la scheda di produzione, unitamente alla documentazione relativa alle operazioni in essi trascritte, devono essere conservati presso lo stabilimento, deposito o cantina per un periodo non inferiore ad anni cinque dalla data dell'ultima registrazione ed esibiti ad ogni richiesta degli addetti alla vigilanza.

Art. 5.

Il registro di carico e scarico di cui al presente decreto sostituisce, per i prodotti indicati nell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, quello previsto per i commercianti all'ingrosso dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1961, n. 1315.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 settembre 1965

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

ANNESSO *A*

REGISTRO DI CARICO E SCARICO PER UVE, MOSTI, VINI SPECIALI, ECC.

(art. 35 D.P.R. 12-2-1965, n. 162)

N° . . . . . Sigla . . . .

(da assegnare dall'Istituto di Vigilanza)

Ditta (o ragione sociale) . . . .

con Stabilimento, cantina o deposito sito nel Comune di . . . .

(prov. di . . . .) Via . . . . N° . . . . .

Il presente registro consta di N° . . . . . . pagine

Ogni foglio porta il timbro dell'Istituto di Vigilanza del M.A.F.

Data . . . .

Visto:

Timbro dell'Ufficio

Data . . . .

Firma del funzionario vidimante

. . . .

CARICO																				
Numero	Data	Estremi richiesta carico all'Ufficio com. imp. consumo	Bolletta comunale Carico (1)		Estremi bolletta accompagnamento (2)		PRODOTTI													
																Vini aromatizzati				
		Estremi	Estremi	Ufficio	Serie e numero	Num. registro Carico e Scarico	Uve	Mosti	Mosti muti	Mosti concentrati	Mosti cotti	Filtrati dolci	Vino	Mistelle	Vini liquorosi	Marsala ad arom. non amara	Altri vini aromat.	Vini spumanti nat. IGE una tantum	Spumanti IGE ogni passaggio	Spumanti gassificati
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					Riporto . . .															
					Totale a riportare (4) . . .															

(1) Le registrazioni di cui alla colonna relativa alla «bolletta comunale di carico e scarico» devono essere effettuate in rosso. - (2) Oppure quantitativi derivanti da produzione propria e risultati sulla

Timbro ufficio vigilanza

pag

SCARICO																		
Bolletta comunale scarico (1)		Estremi bolletta accompagnamento		PRODOTTI														
													Vini aromatizzati					
Estremi	Ufficio	Serie e N.	Num. registro Carico e Scarico	Uve	Mosti	Mosti muti	Mosti concentrati	Mosti cotti	Filtrati dolci	Vino	Mistelle	Vini liquorosi	Marsala ad arom. non amara	Altri vini arom.	Vini spumanti naturali IGE una tantum	Spumanti IGE ogni passag.	Spumanti gassific.	*NOTE* (3)
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
			Riporto......															

apposita denuncia. - (3) In questa colonna devono essere indicati anche i riferimenti agli eventuali registri di lavorazione dei vini speciali. - (4) Al termine di ogni mese si deve procedere ad effettuare i saldi.

ANNESSO B

Scheda di produzione N. ....

COMUNE DI ....

DITTA .... residente in .... Via ....

ANNATA VINICOLA ....

Data	N° Bolletta di accompagnamento o di pagamento	Riferimento registro C.S. del destinatario	SPECIFICAZIONE DEL PRODOTTO (1)	VINO (2)		MOSTO - MOSTO MUTO FILTRATO DOLCE (3) (6)		MOSTO CONCENTRATO (3)		MOSTO COTTO (3)		UVA DA SCARICARE (4) (5)			*ANNOTAZIONI*
				Carico	Scarico	Carico	Scarico	Carico	Scarico	Carico	Scarico	Carico	Scarico		
													Vendita	Trasformazione	
Riporto...															

(1) Per i mosti ed i mosti concentrati deve essere indicata la gradazione complessiva.

(2) Il vino destinato alla lavorazione di spumanti, vini liquorosi, vini aromatizzati, deve essere scaricato dalla scheda e caricato sugli appositi registri di carico e scarico.

(3) I quantitativi di mosto, mosto muto, filtrato dolce, mosto concentrato destinati ad essere aggiunti ai vini (dolcificazione e aumento della gradazione a termini di legge), debbono essere scaricati nelle singole colonne e caricati nella colonna vino.

(4) L'uva deve essere espressa in quintali mentre gli altri prodotti in ettolitri.

(5) Allo scarico deve essere indicata la vendita dell'uva tal quale e le eventuali trasformazioni effettuate nell'azienda. Il prodotto ottenuto (vino, mosto, mosto muto, filtrato dolce, mosto concentrato, mosto cotto) deve essere caricato nelle apposite colonne.

(6) Indicare nella 4ª colonna (*specificazione del prodotto*): se trattasi di mosto, mosto muto, o filtrato dolce.

N. B. — Al 20 novembre dell'anno successivo deve essere effettuato il saldo tra il movimento del carico e dello scarico. Le eventuali giacenze debbono essere caricate sulla nuova scheda di produzione

(7078)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla Cassa scolastica della Scuola media statale di Novoli ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Lecce, numero 10435/1.14.13, Divisione I del 15 giugno 1965, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Novoli, è autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 200.000, in titoli (oltre a L. 10.000 per interessi maturati) per la istituzione di una borsa di studio da intitolarsi al nome di « Antonietta Cezzi dei conti di Castro » da conferirsi all'alunno o alunna di detta Scuola meritevole per profitto e condotta.

(6889)

Autorizzazione alla Università di Ferrara ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Ferrara in data 21 giugno 1965, n. 29287, l'Università di Ferrara è stata autorizzata ad accettare la somma di L. 12.800 dollari donata dal National Institutes of Health di Bethesda - Maryland (U.S.A.).

(6891)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Buoni del Tesoro novennali 5 %-1974 al portatore

Si rende noto che il 20 corrente mese è stata ultimata la spedizione alle Sezioni di tesoreria provinciale dell'intero fabbisogno di Buoni del tesoro novennali 5 %-1974 al portatore.

A norma dell'art. 10 del decreto ministeriale 16 marzo 1965 (*Gazzetta Ufficiale* n. 71, del 20 successivo), i cennati buoni saranno consegnati alle filiali della Banca d'Italia.

Roma, addì 21 settembre 1965

Il direttore generale: GAGLIARDO

(7048)

Tredicesima estrazione per l'ammortamento del Prestito per la riforma fondiaria - Redimibile 5 %

Si rende noto che il giorno 19 ottobre 1965, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, nella sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento, delle serie 3ª, 6ª, 8ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 16ª, 18ª, 19ª, 20ª, 21ª, 22ª, 23ª, 24ª, 25ª, 26ª, 27ª, 28ª, 29ª, 30ª, 33ª, 34ª, 36ª, 38ª, 39ª, 40ª, 42ª, 43ª, 45ª, 46ª, 48ª, 49ª, 50ª, 52ª, 53ª, 54ª, 55ª, Sila *B*, Sila *C*, Sila *D*, Sila *E*, Sila *F* (non ancora ammortizzate tra quelle finora emesse) del Prestito per la riforma fondiaria - Redimibile 5 %.

Successivamente, il giorno 20, nella medesima sala e alla stessa ora, sarà provveduto alla tredicesima estrazione di due serie, che saranno rimborsate a partire dal 1° gennaio 1966.

Le serie sorteggiate saranno pubblicate in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 settembre 1965

Il direttore generale: GAGLIARDO

(6888)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso di rettifica

Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 3 settembre 1965 a pagina 4348, prima colonna, dove è scritto: « Ministero delle poste e delle telecomunicazioni » leggasi: « Ministero del tesoro ».

(6720)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Villalba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 20 settembre 1965, il comune di Villalba (Caltanissetta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.874.950, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7019)

Autorizzazione al comune di Campagna Lupia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 20 settembre 1965, il comune di Campagna Lupia (Venezia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.447.814 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7020)

Autorizzazione al comune di Lentiai ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 20 settembre 1965, il comune di Lentiai (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.577.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7021)

Autorizzazione al comune di Gosaldo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 20 settembre 1965, il comune di Gosaldo (Belluno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.066.462 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7022)

Autorizzazione al comune di Montagano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 20 settembre 1965, il comune di Montagano (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.100.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7024)

Autorizzazione al comune di Cerreto Sannita ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 20 settembre 1965, il comune di Cerreto Sannita (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.662.910 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7023)

Autorizzazione al comune di Novelli ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 20 settembre 1965, il comune di Novelli (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.029.734 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7025)

Autorizzazione al comune di San Benedetto dei Marsi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964.

Con decreto ministeriale in data 20 settembre 1965, il comune di San Benedetto dei Marsi (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 871.275 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7026)

Autorizzazione al comune di Manoppello ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 20 settembre 1965, il comune di Manoppello (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.496.496 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7027)

Autorizzazione al comune di Arce ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 20 settembre 1965, il comune di Arce (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.367.792 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7028)

Autorizzazione al comune di Novoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 20 settembre 1965, il comune di Novoli (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.995.595 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7029)

Autorizzazione al comune di Neviano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 20 settembre 1965, il comune di Neviano (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.578.820 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7030)

Autorizzazione al comune di Parete ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 20 settembre 1965, il comune di Parete (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.072.230 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7031)

Autorizzazione al comune di Mugnano del Cardinale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 20 settembre 1965, il comune di Mugnano del Cardinale (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.372.370 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7032)

Autorizzazione al comune di Calvello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 20 settembre 1965, il comune di Calvello (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.955.160 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7033)

Autorizzazione al comune di Casalvecchio di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 20 settembre 1965, il comune di Casalvecchio di Puglia (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.399.038 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7034)

Autorizzazione al comune di Gimigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 20 settembre 1965, il comune di Gimigliano (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.320.712 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7035)

Autorizzazione al comune di Poggiorsini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 20 settembre 1965, il comune di Poggiorsini (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.024.919 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7036)

Autorizzazione al comune di Uggiano la Chiesa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 20 settembre 1965, il comune di Uggiano la Chiesa (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.027.430 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7037)

Autorizzazione al comune di Monterubbiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 20 settembre 1965, il comune di Monterubbiano (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.931.564 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7038)

Autorizzazione all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali ad acquistare un immobile sito in Bolzano

Con decreto del Ministro per l'interno n. 15700.N.IV.A. 35/7024 del 15 settembre 1965, sentito il Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, l'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali viene autorizzato ad acquistare la porzione dell'immobile sito in Bolzano, via Mendola, di proprietà dell'Impresa di costruzioni Buonomo, per un prezzo non superiore a L. 45.000.000 (quarantacinquemilioni).

(6981)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione di alcune modifiche al testo dello statuto del Consorzio di bonifica Santa Giustina, con sede in Rovigo

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 11698/11758 in data 13 settembre 1965, sono state approvate alcune modifiche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, al testo dello statuto del Consorzio di bonifica di Santa Giustina, con sede in Rovigo, deliberato dal Consiglio dei delegati in data 28 giugno 1965.

(6991)

Approvazione di alcune modifiche al testo dello statuto del Consorzio di bonifica Destra Trigno e del Basso Biferno, con sede in Termoli (Campobasso).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 11617 in data 13 settembre 1965, sono state approvate alcune modifiche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, al testo dello statuto del Consorzio di bonifica Destra Trigno e del Basso Biferno, con sede in Termoli (Campobasso), deliberate dal Consiglio dei delegati in data 15 marzo 1965.

(6992)

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica di 2° grado Roggia Maggiore, con sede in Calcinata (*Brescia*).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 11252 in data 8 settembre 1965, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica di 2° grado Roggia Maggiore, con sede in Calcinata (Brescia), deliberato dal Consiglio dei delegati in data 4 marzo 1965.

(6993)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa agricola « Flumendosa », con sede in Villanovatulo (Nuoro), in liquidazione.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 10 settembre 1965 il sig. Pitzolu Antonio Paolo è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa agricola « Flumendosa », con sede in Villanovatulo (Nuoro), in sostituzione del sig. Pinna Pasquale, dimissionario.

(6932)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali *dello Stato di zone demaniali marittime site nel* comune di Pescara. (Rettifica).

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 5 agosto 1965 è stato rettificato il verbale in data 17 giugno 1931 con il quale vennero dismesse dal pubblico Demanio marittimo e consegnate all'Amministrazione finanziaria — a seguito della autorizzazione concessa dal Ministero delle finanze con nota numero 52827 in data 4 settembre 1930 — alcune zone arenili site nel comune di Pescara, della estensione complessiva di mq. 198.503.

In base a detta rettifica il compendio sclassificato con il sopracitato verbale in data 17 giugno 1931 ha una superficie di mq. 182.364 e non di mq. 198.503.

(7011)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, per l'assunzione di un inserviente in prova *nel ruolo della carriera ausiliaria del personale del Servizio* delle informazioni e dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1960, n. 212, concernente i ruoli organici del personale del Servizio delle informazioni e dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il regolamento organico, approvato con regio decreto 29 luglio 1938, n. 1234;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 e la legge 18 marzo 1958, n. 228, contenenti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme.

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di un inserviente in prova nel ruolo della carriera ausiliaria del personale del Servizio delle informazioni e dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) aver compiuto gli studi di istruzione elementare.

B) aver compiuto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

Per le categorie di candidati, a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età, e i 55 per i mutilati ed invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo e dei ruoli aggiunti dello Stato, dei salariati di ruolo dello Stato, nonchè del personale militare, di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Avere il godimento dei diritti politici o non essere incorsi, qualora non abbiano raggiunto la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso.

E) Avere sempre tenuto buona condotta civile e morale.

F) Avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

G) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale, e firmata dagli aspiranti, dovrà pervenire, a mezzo raccomandata, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Servizio delle informazioni e Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica - Ufficio del personale e degli affari generali, via Po, 14, Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorrono dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità del candidato al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato Ufficio del personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) cognome e nome;

b) luogo e data di nascita nonchè, in caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) se abbiano riportato o meno condanne penali;

f) il titolo di studio;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) il domicilio o recapito al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Non si terrà conto delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del precedente comma.

Art. 4.

Il giudizio sui titoli dei concorrenti e sulla prova pratica di scrittura sotto dettato sarà dato da una Commissione costituita a termini dell'art. 3 — quarto comma — del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

La Commissione stessa, nella sua prima adunanza, stabilirà i criteri di valutazione dei titoli con determinazione dei relativi coefficienti e fisserà il punteggio massimo complessivo attribuibile ad ogni candidato, nonchè quello minimo per il conseguimento della idoneità. Al riguardo gli aspiranti dovranno allegare alla domanda i documenti, in competente bollo, costituenti titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria, e cioè:

a) titoli di studio;

b) certificati comprovanti servizi comunque prestati presso Amministrazioni pubbliche.

I candidati impiegati di ruolo o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali dovranno produrre copia integrale dello stato di servizio con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio rilasciata dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono, in data non anteriore a quella del presente decreto.

I candidati che siano dipendenti non di ruolo delle Amministrazione statali dovranno produrre un certificato di data non anteriore al bando, rilasciato dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma, con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

I candidati che siano dipendenti di Amministrazioni pubbliche non statali, dovranno presentare un certificato dei servizi resi contenenti gli elementi di cui al precedente comma, rilasciato dal competente ufficio, in data non anteriore a quella del presente decreto;

c) stati di servizio o copie di fogli matricolare comprovanti i servizi prestati presso il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, l'Arma dei carabinieri, il Corpo delle guardie di finanza, il Corpo dei vigili del fuoco, il Corpo degli agenti di custodia, il Corpo delle guardie forestali, la Croce Rossa Italiana, nonchè i servizi militari prestati nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

d) i titoli comprovanti l'idoneità riportata nei precedenti concorsi statali;

e) ogni altro documento o titolo che i candidati ritengano utile agli effetti della valutazione della propria capacità e comunque per dimostrare la loro specifica idoneità al posto cui aspirano (quali le patenti di guida, le specializzazioni tecniche comunque conseguite, i servizi prestati alle dipendenze di enti o associazioni private, aziende, ditte o imprese commerciali, industriali, o artigiane, ecc.).

Non saranno presi in considerazione i titoli che perverranno dopo il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso fissato nel primo comma del precedente art. 3, salvo quanto è disposto dal successivo art. 7 ai soli fini in esso considerati. Del pari non saranno valutati i titoli prodotti a questa o ad altre Amministrazioni cui dovesse essere fatto riferimento.

Art. 5.

La prova pratica di scrittura consisterà nella dettatura di un brano di prosa italiana della lunghezza non inferiore a quindici righe a stampa.

Saranno invitati a sostenere detta prova i candidati cui sarà stato attribuito, nella valutazione dei titoli, un punteggio utile per l'iscrizione nella graduatoria degli idonei.

La prova medesima non si intenderà superata se i candidati non avranno riportato almeno la votazione di sei decimi.

Art. 6.

Per lo svolgimento della prova pratica di scrittura sotto dettato si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Detta prova avrà luogo in Roma; ai candidati ammessi sarà data comunicazione del giorno, dell'ora e dei locali in cui la prova stessa sarà tenuta, non meno di quindici giorni prima della data stabilita.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere la prova pratica, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta legale con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di un'Amministrazione statale;

c) tessera postale o carta d'identità;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova pratica di scrittura sotto dettato, dovranno far pervenire all'Ufficio del personale e degli affari generali del Servizio delle informazioni e dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il termine perentorio di venti giorni che decorrono dalla data della richiesta che sarà loro rivolta dall'Ufficio del personale medesimo, i documenti prescritti per dimostrare i titoli di precedenza e preferenza nella nomina, in applicazione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè quelli relativi all'elevazione del limite massimo di età.

Art. 8.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine derivante dalla somma dei coefficienti numerici attribuiti dalla Commissione esaminatrice ai titoli posseduti dai candidati e del punto da essi riportato nella prova pratica di scrittura sotto dettato.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei è approvata con decreto presidenziale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione allo impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire all'Ufficio del personale degli anzidetti Servizi, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dalla data della richiesta che sarà loro rivolta dall'Ufficio del personale stesso, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

a) Titolo di studio: pagella scolastica o certificato rilasciato dal competente direttore didattico attestante il possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 2, oppure il certificato rilasciato dallo stesso direttore didattico comprovante che il candidato ha superato gli esami di riconoscimento del grado di cultura elementare superiore (salvo che non sia stato già prodotto per i fini indicati nell'art. 4 del presente decreto).

b) Estratto dell'atto di nascita.

I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età dovranno produrre la documentazione atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, salvo che non vi abbiano già provveduto per i fini indicati nell'art. 7 del presente decreto.

c) Certificato di cittadinanza italiana.

d) Certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

e) Certificato generale del casellario giudiziale.

f) Certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo od incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce; il certificato deve contenere, altresì, la attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati e per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultante da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

g) Copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 7 del presente decreto) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato su carta legale relativo all'esito di leva, debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato potranno limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *A* e *F* del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile prevista dall'art. 7, salvo che non l'abbiano già presentata per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potranno limitarsi a presentare i documenti di cui alle lettere *A*, *B* ed *E* del presente articolo o un certificato rilasciato su carta legale dal comandante del Corpo di appartenenza, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano.

I documenti di cui alle lettere *C*, *D*, *E* ed *F* del presente articolo, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel terzo comma del presente articolo.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè, in ciascun atto, si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati a questa o ad altre Amministrazioni o ad altri Enti, a qualsiasi titolo.

Art. 9.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 8 i documenti prescritti, saranno assunti in prova e dopo un periodo non inferiore a sei mesi conseguiranno, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, la nomina ad inserviente nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dei Servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 10.

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego sarà corrisposto, durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale di inserviente, ai sensi dell'art. 33 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il capo del personale e degli affari generali del Servizio delle informazioni e dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 giugno 1965

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
Il Sottosegretario di Stato
SALIZZONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1965
Registro n. 5 *Presidenza, foglio n.* 78. — CESSARI

Schema da seguire nella compilazione della domanda da inviarsi su carta legale da L. 400

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio delle informazioni e Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica - Ufficio del personale e degli affari generali - Via Po, n. 14 — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . . . e residente in . . . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . . . n. . . chiede di esser ammesso al concorso per titoli integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato per l'assunzione di un inserviente in prova nel ruolo della carriera ausiliaria del personale dei Servizi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, indetto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 giugno 1965.

Dichiara, sotto la propria responsabilità che:

1) ha diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 2 del bando perchè (1) . . . .;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (oppure): non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: . . . .;

4) non ha riportato condanne penali: (oppure): ha riportato le seguenti condanne penali . . . . . (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (2);

5) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . ;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

7) non ha prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni; ovvero: ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche Amministrazioni . . . . in qualità di . . . . ed ha cessato da tale servizio per i seguenti motivi . . . . . .; ovvero: presta servizio presso la seguente pubblica Amministrazione . . . . . . in qualità di . . . .;

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche Amministrazioni nè è stato dichiarato decaduto dall'impiego presso pubbliche Amministrazioni per aver conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di docu-

9) allega alla presente domanda i titoli di merito unitamente ad un elenco, in duplice copia ed in carta semplice, dei titoli stessi;

10) desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso in parola al seguente indirizzo . . . .

(data) . . . .

. . . .
Firma

(La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio nel quale essi prestano servizio).

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5940)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei per il Compartimento di Verona, del pubblico concorso per esami e per titoli a millequattrocento posti di assistente di stazione in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Nel Bollettino ufficiale delle Ferrovie dello Stato n. 11 del 15 giugno 1965 (Parte 1ª e 2ª), è stato pubblicato il decreto ministeriale concernente l'approvazione delle *graduatorie* di merito, dei vincitori e degli idonei per i settantacinque posti riservati al Compartimento di Verona del pubblico concorso a millequattrocento posti di assistente di stazione in prova, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 1960, n. 1419.

(6842)

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei, per i Compartimenti di Bari, Genova e Napoli, del pubblico concorso per esami e per titoli a millequattrocento posti di assistente di stazione in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Nel Bollettino ufficiale delle Ferrovie dello Stato n. 10 del 31 maggio 1965 (Parte 1ª e 2ª), sono stati pubblicati i decreti ministeriali concernenti l'approvazione delle graduatorie di merito, *dei vincitori e degli idonei* per i Compartimenti di Bari, Genova e Napoli del pubblico concorso a millequattrocento posti di assistente di stazione in prova, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 1960, n. 1419.

(6843)

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei, per il Compartimento di Trieste, del pubblico concorso per esami e per titoli a ottocento posti di cantoniere in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Nel Bollettino ufficiale delle Ferrovie dello Stato n. 16 del 31 agosto 1965 (Parte 1ª e 2ª), è stato pubblicato il decreto ministeriale 22 giugno 1962, n. 4678, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei per i cento posti riservati al Compartimento di Trieste nel pubblico concorso a complessivi ottocento posti di cantoniere in prova, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 1960, n. 1418.

(5898)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a cinquanta posti di capitano medico di complemento nel Corpo sanitario della Marina militare, indetto con decreto ministeriale 12 marzo 1964.

Nel Foglio d'ordini del Ministero difesa-Marina n. 57, in data 14 luglio 1965, è stata pubblicata la graduatoria approvata con decreto ministeriale 3 maggio 1965, registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 1965, registro n. 35 Difesa-Marina, foglio n. 84, dei candidati risultati idonei nel concorso per la nomina di cinquanta capitani medici di complemento nel Corpo sanitario della Marina militare bandito con decreto ministeriale 12 marzo 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 dell'8 maggio 1964.

(6700)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Salerno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i due decreti in data 7 giugno 1965 entrambi n. 05414 concernenti rispettivamente l'approvazione della graduatoria e l'assegnazione delle sedi alle concorrenti risultate vincitrici nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Salerno al 30 novembre 1962;

Ritenuto che per effetto della rinuncia della ostetrica Siervo Santina si deve procedere all'assegnazione della condotta ostetrica del comune di Ottati;

Visto l'ordine delle preferenze indicate dalle concorrenti nella domanda di ammissione al concorso e che seguono immediatamente nella graduatoria di merito;

Considerato che l'ostetrica De Matteo Elvira, all'uopo interpellata ha dichiarato di accettare la condotta di cui avanti;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

L'ostetrica De Matteo Elvira è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica del comune di Ottati.

Il sindaco di Ottati è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato ai sensi di legge.

Salerno, addì 6 settembre 1965

(6802) *Il medico provinciale:* CHIGNOLI

REGIONI

REGIONE SICILIANA

LEGGE 14 giugno 1965, n. **14.**

Interpretazione autentica dell'art. 6 della legge 28 aprile 1954, n. 11, richiamata dalla legge 18 ottobre 1954, n. 37, contenente sgravi fiscali per le nuove costruzioni edilizie.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 25 *del* 19 *giugno* 1965)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le agevolazioni tributarie previste dall'art. 6 della legge 28 aprile 1954, n. 11, richiamate dall'art. 1 della legge 18 ottobre 1954, n. 37, devono intendersi applicabili anche al primo trasferimento a titolo oneroso di appartamenti in corso di

costruzione o da costruire, purchè la dichiarazione di abitabilità sia presentata entro un anno dalla scadenza del termine di efficacia della legge.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 14 giugno 1965

CONIGLIO

NAPOLI — SAMMARCO

LEGGE 16 giugno 1965, n. 15.

Modifiche ed aggiunte alla legge 15 luglio 1950, n. 63, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento delle scuole professionali.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 25 *del* 19 *giugno* 1965)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

Art. 1.

In attesa della definitiva strutturazione delle scuole professionali regionali, il corso degli studi previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 15 luglio 1950, n. 63, è modificato come segue:

a) classe preparatoria, della durata di un anno, alla quale possono essere ammessi gli alunni prosciolti dall'obbligo scolastico ai sensi dell'art. 8, secondo comma, della legge 31 dicembre 1962, n 1859;

b) corso di qualificazione, di durata biennale, al quale possono essere ammessi gli alunni in possesso del diploma di licenza di scuola media di primo grado o di titolo equipollente, gli alunni che abbiano superato il corso di tirocinio già previsto dall'art. 2 della legge 15 luglio 1950, n. 63, nonchè gli alunni che abbiano frequentato la classe preparatoria di cui alla lettera *a*) del presente articolo, superando il relativo esame di idoneità;

c) corso di specializzazione, della durata di un anno, al quale possono essere ammessi gli alunni in possesso dell'attestato conseguito alla fine del corso di qualificazione.

Al termine del corso di specializzazione, agli alunni che hanno dato prova di idoneità, sarà rilasciato un attestato agli stessi fini ed effetti di cui all'art. 8 della legge 15 luglio 1950, n. 63.

Non è ammessa alcuna abbreviazione della durata dei corsi.

Art. 2.

L'Assessore regionale per la pubblica istruzione, su proposta del direttore, può autorizzare il funzionamento di sezioni staccate di ciascuna scuola, anche in Comuni diversi da quello in cui questa ha sede, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 12 della legge 15 luglio 1950, n. 63, purchè vi siano almeno 20 alunni.

Art. 3.

Il personale incaricato nelle scuole professionali regionali fino a tutto l'anno scolastico 1958-59, è ammesso a partecipare ai concorsi speciali per titoli che saranno espletati secondo le norme contenute nel titolo II della presente legge, per i posti di cui alla annessa tabella organica, purchè, alla data della pubblicazione della presente legge, abbia compiuto almeno due anni di lodevole servizio e, se insegnante, abbia espletato l'incarico per almeno 6 ore settimanali.

Ai fini di cui al comma precedente, si applicano le norme previste dall'art. 2 della legge 22 giugno 1960, n. 21.

Art. 4.

Il personale, al quale sia stato conferito l'incarico posteriormente al 30 settembre 1959 fino al 30 settembre 1964, sarà comunque mantenuto in servizio fino alla regolamentazione definitiva della struttura e dell'ordinamento dell'istruzione professionale in Sicilia, con l'applicazione delle norme previste dall'art. 2 della legge 22 giugno 1960, n. 21. La predetta legge di ristrutturazione ne regolerà l'inquadramento con successive norme.

Art. 5.

E' vietata l'assunzione di nuovo personale a qualsiasi titolo.

Art. 6.

Alle spese derivanti dalla presente legge si fa fronte, per il corrente esercizio finanziario, con gli attuali stanziamenti di bilancio della rubrica pubblica istruzione.

Per gli esercizi finanziari successivi a quello in corso si provvederà con legge di bilancio.

Art. 7.

Per tutto quanto non previsto dalla presente legge rimangono in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 15 luglio 1950, n. 63 e successive modificazioni.

TITOLO II

Art. 8.

I conocorsi speciali per titoli riservati al personale delle scuole professionali regionali, esprassemente elencati nella colonna *a*) della annessa tabella *A*), sono banditi con l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli seguenti.

Art. 9.

Per i posti di direttore e di preside-direttore amministrativo sono indetti concorsi distinti per tipo di scuola, in relazione al titolo di studio richiesto; per quelli di direttore tecnico delle scuole alberghiere si prescinde dal titolo di studio.

Per i posti di insegnante di cultura generale, di lingua straniera, di storia dell'arte, di merceologia, di legislazione turistica, nonchè per i posti di segretario, di applicato di segreteria e di bidello, è indetto rispettivamente concorso unico nell'ambito dei posti previsti per ciascuna categoria, prescindendo dal tipo e dalla specializzazione delle singole scuole.

Per i posti di capotecnico sono indetti concorsi distinti in relazione al titolo di studio richiesto. Si bandisce un solo concorso quando per attività tecniche diverse è richiesto un titolo di studio identico. Ove si prescinda dal titolo di studio, ai sensi dell'art. 2 della legge 22 giugno 1960, n. 21, per l'ammissione al concorso si ha riguardo allo speecifico settore nel quale il candidato ha prestato servizio.

Per i posti di istruttore pratico i concorsi sono distinti per tipo di scuola, e, per la ammissione agli stessi, si ha riguardo allo specifico settore nel quale il candidato ha prestato servizio.

Può partecipare a ciascun concorso il personale di cui all'art. 3, il quale rivestiva la qualifica prevista, in corrispondenza del concorso stesso, nella colonna *b*) della annessa tabella *A*) sempre che l'aspirante, alla scadenza del termine della presentazione della domanda di ammissione al concorso, sia in possesso del titolo di studio indicato nella corrispondente colonna *c*) della tabella medesima, ove non ricorrano le eccezioni precedentemente indicate.

Art. 10.

Le Commissioni giudicatrici dispongono per ogni titpo di concorso complessivamente di punti 100, così ripartiti:

a) titoli di cultura: 20 per 100;
b) titoli di servizio: 70 per 100;
c) titoli professionali: 5 per 100;
d) benemerenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nei primi diciassette numeri: 5 per 100.

L'Assessore regionale per la pubblica istruzione stabilirà entro i limiti predetti il punteggio da attribuire ai singoli titoli mediante apposita tabella da allegare ai bandi di concorso.

Il servizio prestato nelle scuole professionali regionali è valutato in rapporto al periodo nel quale è stato effettuato e con riferimento al rendimento dato, sulla base dei rapporti informativi annuali.

Art. 11.

Alle domande di ammissione ai concorsi debbono essere allegati tutti i titoli valutabili, secondo le tabelle annesse ai relativi bandi di concorso, nonchè gli eventuali titoli che, a parità di merito, danno diritto alla precedenza stabilita dall'ultimo comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Non possono essere valutati i titoli pervenuti successivamente alla scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda.

Le attestazioni di servizio relative ai direttori vengono rilasciate dall'Assessorato regionale della pubblica istruzione, su domanda degli interessati.

Art. 12.

Con decreto dell'Assessore per la pubblica istruzione è costituita una Commissione per ogni tipo di concorso.

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi per il personale direttivo sono presiedute da un ispettore centrale dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione e sono altresì composte da un funzionario della carriera direttiva o del ruolo ispettivo del predetto Assessorato, nonchè da un funzionario degli analoghi ruoli dell'Assessorato dell'industria e del commercio o dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, con qualifica non inferiore a capo divisione.

Per il personale tecnico ed insegnante, di segreteria e di servizio, le Commissioni sono presiedute da un funzionario della carriera direttiva o del ruolo ispettivo dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione con la qualifica non inferiore a capo divisione e sono altresì composte da due funzionari dello stesso Assessorato con qualifica non inferiore a consigliere.

I segretari delle Commissioni sono nominati tra i funzionari della carriera direttiva del ruolo amministrativo dell'Assessorato della pubblica istruzione.

Non possono far parte delle Commissioni giudicatrici coloro che siano parenti od affini sino al quarto grado, tra di loro o con alcuno dei concorrenti.

Art. 13.

Compiuta la valutazione dei titoli, le Commissioni procedono alla formazione della graduatoria di merito, nella quale i concorrenti vengono iscritti nell'ordine determinato dalla somma dei punti attribuiti per le varie categorie di titoli.

A parità di merito, i concorrenti vengono collocati nella graduatoria secondo l'ordine di precedenza stabilita dall'ultimo comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nelle singole graduatorie, a fianco del nome di ogni concorrente, deve essere indicato il punteggio attribuito a ciascuna categoria di titoli ed il totale complessivo nonchè lo eventuale requisito di invalido di guerra o assimilato, di invalido per fatto di guerra o per servizio, di ex combattente o assimilato, ed in caso di parità di punti, il titolo che dà diritto alla precedenza.

Art. 14.

Le graduatorie sono depositate per quindici giorni nelle sedi dell'Assessorato della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi della Sicilia. Del deposito è dato avviso mediante affissione ai relativi albi.

Chiunque vi abbia interesse ha facoltà di prenderne visione entro il termine anzidetto e può, entro lo stesso termine, presentare ricorso all'Assessorato regionale della pubblica istruzione.

Art. 15.

L'Assessore, esaminati i ricorsi pervenuti, nonchè gli atti ad essi relativi, può rettificare le graduatorie anche d'ufficio, dopo aver sentito la relativa Commissione giudicatrice e quindi le approva con suo decreto, sotto condizione dell'accertamento del possesso da parte dei concorrenti iscritti dei requisiti richiesti per la immissione nei ruoli.

Art. 16.

Le graduatorie, di ciascun tipo di concorso, previa registrazione alla Corte dei conti, vengono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Dalla data di pubblicazione decorre il termine per la presentazione dei ricorsi, giurisdizionale o starordinario, avverso l'ordine di graduatoria e avverso il punteggio assegnato ai concorrenti.

Art. 17.

Le graduatorie vengono successivamente pubblicate negli albi dell'Assessorato della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, rimanendovi affisse fino a quando non siano stati nominati gli ultimi concorrenti aventi diritto.

Sulle graduatorie pubblicate negli albi devono essere annotati gli eventuali ricorsi, il relativo esito, nonchè la pronuncia di decadenza.

Art. 18.

Dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del decreto di approvazione condizionata delle graduatorie, l'Assessorato notificherà a ciascun vincitore con lettera raccomandata, il posto occupato e la votazione complessiva riportata, invitandolo, con la sessa lettera, a presentare i documenti di rito e ad elencare in ordine di preferenza le sedi desiderate.

Art. 19.

Trascorso il termine utile per la presentazione dei documenti di rito, l'Assessore pronuncerà la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione ai concorsi, nei confronti dei concorrenti che risulteranno privi dei requisiti richiesti dai bandi o che non abbiano presentato, entro i prescritti termini, la documentazione richiesta.

Art. 20.

I vincitori dei concorsi sono nominati, seguendo l'ordine di ciascuna graduatoria, nei posti in organico.

Art. 21.

Quando più vincitori aspirano alla stessa sede, la preferenza è determinata dall'ordine di iscrizione nella graduatoria.

Qualora il vincitore non abbia inviato, entro il prescritto termine, la dichiarazione relativa alle sedi richieste, o quando queste non siano più disponibili, l'assegnazione è fatta di ufficio.

Art. 22.

La nomina è comunicata al vincitore dall'Assessorato, con lettera raccomandata, contenente l'indicazione della scuola assegnata e del giorno in cui dovrà assumere servizio

Il vincitore che non assuma il servizio entro il termine stabilito è dichiarato decaduto dalla nomina e da tutti i diritti del concorso, salvo che, per gravi ragioni, non abbia ottenuto dall'Assessore una proroga che non può superare il massimo di due mesi. Scaduta la proroga il vincitore che non abbia assunto servizio è, del pari, dichiarato decaduto dalla nomina e da tutti i diritti del concorso.

Art. 23.

I provvedimenti di nomina vengono pubblicati nell'albo dell'Assessorato entro il giorno in cui la nomina stessa è comunicata all'interessato; detta pubblicazione ha, a tutti gli effetti di legge, valore di notificazione agli eventuali controinteressati.

Art. 24.

I provvedimenti di decadenza dalla nomina vengono comunicati con lettera raccomandata agli interessati e sono affissi altresì all'albo dell'Assessorato.

Se il vincitore si trovi in servizio militare di leva consegue la nomina con l'assegnazione della sede ma con godimento degli assegni dal giorno in cui assumerà servizio.

Art. 25.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 16 giugno 1965

CONIGLIO

GIACALONE

TABELLA *A*

Tabella dei concorsi speciali da indire

Concorsi da indire A	Qualifiche B	Titolo di studio per ciascun concorso C
1) per scuole di tipo industriale per chimici e chimici conservieri	Direttore di scuola industriale per chimici e chimici conservieri	Laurea in chimica o in chimica industriale
2) per scuole di tipo industriale per meccanici, tipografi, falegnami, elettricisti, edili, tessili, minerari	Direttore di scuola industriale	Laurea in ingegneria
3) per scuole di tipo industriale per alberghieri . .	Direttore o Preside Direttore Amministrativo di scuola alberghiera	Laurea in lingue, in lettere o in materie letterarie, in giurisprudenza, in scienze economiche e commerciali
4) per scuole di tipo industriale per alberghieri . .	Direttore tecnico di scuola alberghiera	Si prescinde dal titolo di studio
5) per scuola di tipo agrario	Direttore di scuola agraria	Laurea in agraria
6) per scuola di tipo industriale per alberghieri . .	Insegnanti di lingua inglese	Laurea in lingue o lettere moderne
7) per scuole di tipo industriale per alberghieri . .	Insegnanti di lingua francese	Laurea in lingue o lettere moderne
8) per scuole di tipo industriale per alberghieri . .	Insegnanti di storia dell'arte	Diploma di maturità artistica di seconda sezione
9) per scuole di tipo industriale per alberghieri . .	Insegnanti di merceologia	Laurea in economia e commercio o in scienze naturali o in chimica o farmacia
10) per scuole di tipo industriale per alberghieri . .	Insegnante di legislazione turistica	Laurea in giurisprudenza
11) per tutti i tipi di scuola	Insegnante di cultura generale	Laurea in lettere o diploma magistrale
12) per tutti i tipi di scuola	Segretario	Diploma di Istituti di istruzione media di 2° grado
13) per tutti i tipi di scuola	Applicato di segreteria	Diploma di scuola media di 1° grado o di avviamento professionale
14) per scuole di tipo industriale per meccanici, falegnami, elettricisti, tessili, minerari, tipografi, chimici e conservieri	Capotecnico	Diploma di perito industriale (1)
15) per scuole di tipo industriale per edili . . .	Capotecnico	Diploma di geometra (1)
16) per scuole di tipo industriale per alberghieri . .	Capotecnico	Diploma di Istituto per il turismo (1)
17) per scuole di tipo agrario . . .	Capotecnico	Diploma di perito agrario (1)
18) per le scuole di tipo industriale per chimici e conservieri	Istruttore pratico	Licenza di scuola media di 1° grado, di scuola tecnica biennale o di avviamento professionale o attestato di qualificazione rilasciato da una Scuola professionale regionale o di altro tipo equipollente (2)
19) per scuole di tipo industriale per meccanici . . .	Istruttore pratico	Id.
20) per scuole di tipo industriale per tipografi . . .	Istruttore pratico	Id.
21) per scuole di tipo industriale per falegnami . . .	Istruttore pratico	Id.
22) per scuole di tipo industriale per elettricisti . . .	Istruttore pratico	Id.
23) per scuole di tipo industriale per edili . . .	Istruttore pratico	Id.
24) per scuole di tipo industriale per alberghieri . .	Istruttore pratico	Id.
25) per scuole di tipo industriale per tessili . . .	Istruttore pratico	Id.
26) per scuole di tipo industriale per minerari . . .	Istruttore pratico	Id.
27) per scuole di tipo agrario	Istruttore pratico	Id.
28) per tutti i tipi di scuola	Bidelli	Compimento dell'istruzione elementare

(1) Si prescinde dal titolo di studio, laddove manchino aspiranti muniti del titolo legale di studio, purchè sia stato svolto lodevole servizio presso le scuole professionali.
(2) Si prescinde dal titolo di studio purchè si siano espletate lodevolmente le mansioni del posto.

Tabella organica del personale delle scuole professionali

Preside direttore amministrativo	posti n.	2
Direttore tecnico	»	2
Direttore	»	48
Segretario	»	51
Applicato di segreteria	»	8
Insegnante di cultura generale	»	192
Insegnante di merceologia	»	2
Insegnante di legislazione turistica	»	2
Insegnante della storia dell'arte	»	3
Insegnante di lingua inglese	»	3
Insegnante di lingua francese	»	5
Capotecnico	»	169
Istruttore pratico	»	472
Bidello	»	217
	posti n.	1176

La distinzione dei posti, secondo tipi e specializzazioni — per quanto attiene ai Direttori, Capi tecnici ed Istruttori pratici — sarà determinata nei relativi bandi di concorso.

Visto, *il Presidente*: CONIGLIO

(4527)

LEGGE 25 giugno 1965, n. 16.

Provvedimenti di emergenza per fronteggiare pubbliche calamità.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 26 *del* 26 *giugno* 1965)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

Provvidenze di carattere permanente

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare interventi di emergenza a norma della presente legge, per sovvenire ad esigenze indifferibili dipendenti da calamità naturali per le quali sia intervenuta la dichiarazione di calamità pubblica da parte degli organi del Governo centrale e siano state adottate provvidenze dal Parlamento nazionale.

Il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, autorizza con proprio decreto gli interventi di cui al comma precedente, quando sia necessaria una maggiore tempestività dei benefici.

Art. 2.

Gli Assessori regionali competenti erogano, a titolo di anticipazione sulle provvidenze dello Stato o di altri Enti pubblici le somme necessarie per:

1) il ripristino dell'efficienza produttiva delle aziende agricole danneggiate, ai sensi della legge nazionale 21 luglio 1960, n. 739 e successive modificazioni ed integrazioni;

2) il ripristino dell'efficienza produttiva delle aziende industriali, commerciali ed artigianali, ai sensi della legge nazionale 13 febbraio 1952, n. 50 e successive modificazioni;

3) l'assistenza ai lavoratori sospesi o rimasti privi di occupazione.

L'ammontare di ciascuna anticipazione non può eccedere la misura del contributo concedibile a carico dello Stato e di altri enti pubblici.

Art. 3.

Le singole anticipazioni sono disposte dell'Assessore regionale competente, sentite, ove occorra, le Amministrazioni e gli enti su cui gravano le provvidenze, previo accertamento, per il settore dell'agricoltura, dell'Ispettore agrario provinciale e, per il settore dell'industria, di una Commissione provinciale presieduta dal Prefetto e composta dall'Intendente di finanza, dell'Ingegnere capo dell'Ufficio tecnico erariale, dal Presidente della camera di commercio, industria ed agricoltura e dal Direttore dell'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio, o da funzionari all'uopo delegati.

La richiesta di anticipazione, corredata dei documenti giustificativi è presentata all'Assessorato competente per il tramite dell'organo cui sono demandati gli accertamenti ai sensi del comma precedente.

L'esito degli accertamenti da effettuare non oltre un mese, è trasmesso senza indugio, all'Assessorato, che a sua volta è tenuto a pronunciarsi nel termine di dieci giorni.

L'erogazione delle somme da anticipare è subordinata alla cessione da parte dei beneficiari, per il corrispondente importo delle provvidenze contributive statali e ha luogo, in due soluzioni, di cui la prima del 50 per cento in via anticipata e la seconda del restante 50 per cento a collaudo dei lavori.

CAPO II

Provvidenze per le zone colpite dalle calamità abbattutesi dopo il 15 *marzo* 1964 *nei comuni della Sicilia*

Art. 4.

Ad integrazione delle provvidenze di cui alla legge 21 luglio 1960, n. 739 per tutti i Comuni dell'Isola danneggiati da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 15 marzo 1964 sino alla data di entrata in vigore della presente legge viene stanziata la somma di lire 800.000.000 in aggiunta a quanto previsto dal primo comma dell'art. 2 della legge statale 6 aprile 1965, n. 351, da destinare:

per L. 150.000.000 alla provincia di Messina;

per L. 150.000.000. all'isola di Pantelleria;

per L. 100.000.000 per ciascuna delle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Siracusa.

Ove le somme destinate alle singole Province non venissero utilizzate per il finanziamento delle pratiche ammesse a contributo, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a modificare la suddetta ripartizione.

Per i danni arrecati all'isola di Pantelleria dal nubifragio dell'agosto 1964 la somma di L. 150.000.000 sarà ripartita tra tutti i viticultori in proporzione ai danni subiti su proposta di una Commissione composta dal sindaco, da un rappresentante dell'Ispettorato agrario provinciale e tre rappresentanti dei coltivatori diretti, i designati dalla Federazione dei coltivatori siciliani e dalla CISL indipendentemente dal decreto interministeriale previsto dala legge 21 luglio 1960, n. 739.

CAPO III

Provvidenze integrative per la calamità abbattutasi il 31 *ottobre* 1964 *nel catanese e nel ragusano*

Art. 5.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere, ad integrazione delle provvidenze per il ripristino dell'efficienza produttiva delle aziende agricole danneggiate, previste dalla legge nazionale 21 luglio 1960, n. 739 contributi per i danni sofferti a causa della calamità abbattutasi il 31 ottobre 1964 nel catanese e nel ragusano dalla produzione nella misura del 60 per cento per i mezzadri, fittavoli, compartecipanti a qualsiasi titolo e manuali coltivatori diretti, e nella misura del 50 per cento negli altri casi.

Nella liquidazione avranno precedenza assoluta tutti i danneggiati ammessi a contributo non superiore a L. 3.000.000.

L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste determina per ciascun tipo di coltura la misura massima del contributo concedibile in ragione di ettaro.

Art. 6.

L'istanza tendente ad ottenere il contributo previsto dai precedenti articoli 4 e 5 è presentata, a pena di decadenza, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della presente legge, in carta libera, all'Ispettorato provinciale per l'agricoltura competente per territorio, che accerta l'entità dei danni nei trenta giorni successivi.

Nei fondi condotti a rapporto associativo, l'istanza di cui al comma precedente può essere fatta dal concedente o dal concessionario.

Sulla base degli accertamenti di cui al primo comma l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste procede alla determinazione di cui al terzo comma dell'art. 5.

Alla liquidazione del contributo provvedono l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, fino a L. 30.000.000 e l'Assessorato regionale quando il contributo superi tale importo.

Il contributo sarà erogato in unico soluzione e non oltre un anno dall'emanazione del citato decreto presidenziale.

Il pagamento dei danni del prodotto va fatto a favore dei proprietari conduttori in economia e degli affittuari e, nei casi di rapporti associativi, a favore del concedente e del concessionario nelle rispettive quote di ripartizione.

Art. 7.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere in aggiunta alle provvidenze dello Stato in favore delle imprese industriali, commerciali ed artigianali, i cui beni risultino distrutti o gravemente danneggiati per effetto delle calamità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 novembre 1964 e che provvedono a ricostituire le normali scorte di esercizio distrutte, i seguenti benefici:

1) un contributo nella misura del 20 per cento dell'ammontare complessivo dell'importo del danno accertato con le modalità previste dalle leggi nazionali 21 agosto 1949, n. 638 e 13 febbraio 1952, n. 50;

2) concessione di crediti di esercizio della durata complessiva di anni 5 al tasso annuo del 2 per cento e per un importo totale comprensivo degli eventuali analoghi mutui in corso di ammortamento, determinato in base ai criteri degli articoli 5, 7, lettera *a*) e 9, primocomma della legge 5 agosto 1957, n. 51.

Qualora detto credito di esercizio venga effettuato ai sensi dell'art. 6 della legge 5 agosto 1957, n. 51, viene concesso un contributo sugli interessi per modo che l'onere per il concessionario non superi il tasso annuo del 2 per cento per la durata di cinque anni.

Art. 8.

Il nuovo mutuo di esercizio deve essere utilizzato in primo luogo per l'estinzione delle passività inerenti al precedente mutuo che va estinto sia per le rate scadute e non pagate, sia per le rate a scadere e per la differenza per essere corrisposto all'azienda, previa la consueta dimostrazione dell'avvenuto acquisto delle scorte.

Art. 9.

In aggiunta alle somme da assegnare, ai sensi della legge 18 marzo 1959, n. 7, per la esecuzione di opere di interesse locale, è corrisposta ai Comuni, con popolazione non superiore ai 60.000 abitanti, i cui territori sono stati colpiti dalla calamità abbattutasi il 31 ottobre 1964 nel catanese e nel ragusano e per la durata di anni 2 una ulteriore integrazione pari al triplo della quota ad essi spettante in base all'art. 2 della citata legge. Tale integrazione è preferibilmente impiegata in lavori di ricostruzione o di riparazione dei danni.

Ai lavoratori avviati ai cantieri di lavoro previsti dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali è corrisposto, per la durata massima di 6 mesi un sussidio straordinario pari alla differenza tra il trattamento economico ad essi attribuito e quello previsto dai contratti nazionali e locali per la categoria dell'edilizia.

Agli operai già occupati presso gli stabilimenti industriali danneggiati dalla calamità ed ammessi al trattamento assistenzialie di cui alla legge nazionale 23 giugno 1964, n. 433 è corrisposto per la durata massima di 3 mesi, un sussidio straordinario pari alla differenza del trattamento medesimo e la retribuzione globale ad essi spettante alla data del 31 ottobre 1964, per le ore di lavoro settimanale effettivamente prestate a tale data entro un massimo di 48 ore.

Art. 10.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo nella misura del 50 per cento, e comunque non superiore a L. 2.500.000 per la riparazione e per la ricostruzione dei fabbricati non rurali gravemente danneggiati dalle calamità del 31 ottobre 1964, nelle province di Catania e Ragusa.

Le istanze tendenti ad ottenere il contributo di cui al precedente comma dovranno essere presentate entro 45 giorni dalla pubblicazione della presente legge al Genio civile competente per territorio, il quale nei 30 giorni successivi deve procedere all'accertamento del danno.

La concessione del detto contributo viene disposta con decreto dell'Assessore per i lavori pubblici.

CAPO IV

Norme finali

Art. 11.

Gli atti ed i contratti concernenti le operazioni relative ai benefici previsti nella presente legge sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecario e di concessione governativa.

Art. 12.

Alle anticipazioni previste dalla presente legge si fa fronte mediante iscrizione nelle partite di giro di una somma pari all'importo delle correlative provvidenze statali.

Alla concessione dei benefici previsti dall'art 5 si fa fronte mediante l'utilizzazione del contributo straordinario dello Stato per gli interventi a favore dell'agricoltura in relazione ai danni provocati dal nubifragio verificatosi nell'ottobre del 1964 nelle provincie di Catania e Ragusa di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge 6 aprile 1965, n. 351.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a scontare a tal fine presso uno degli Istituti incaricati del servizio di cassa della Regione le rate del predetto contributo ricadenti sugli esercizi finanziari successivi.

Per i contributi di cui al n. 1 dell'art. 7 si istituisce presso l'I.R.F.I.S. un fondo a gestione separata e si destina la somma di L. 500.000.000.

Ai benefici di cui al n. 2 dell'art. 7 provvede l'I.R.F.I.S. mediante il fondo di rotazione per il credito di esercizio che viene impinguato dell'ulteriore somma di L. 500.000.000.

Per i benefici di cui al primo comma dell'art. 9 si stanzia la somma di L. 250.000.000.

Per i benefici di cui ai comma secondo e terzo dell'art. 9 si provvede mediante apertura di credito a favore dei Prefetti ai sensi della legge 2 agosto 1954, n. 33 sulle disponibilità del fondo siciliano per l'assistenza ai lavoratori disoccupati che viene impinguato della ulteriore somma di L. 50.000.000.

Per i contributi di cui all'art. 10 si stanzia la somma di L. 200.000.000.

Art. 13.

La spesa complessiva di 2.300.000.000 prevista dalla presente legge a carico della Regione è ripartita come segue:

L. 900.000.000 per l'esercizio 1965;
L. 700.000.000 per ciascuno degli esercizi 1966-1967.

Le somme saranno iscritte in rispettivi capitoli di spesa e in proporzione agli stanziamenti complessivi autorizzati per ciascun esercizio.

All'onere ricadente nell'esercizio in corso si fa fronte mediante prelievo dal cap. 607 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.

Art. 14.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 25 giugno 1965

CONIGLIO

FASINO — FAGONE — CAROLLO — LENTINI — SAMMARCO — NAPOLI

LEGGE 25 giugno 1965, n. **17.**

Modificazioni ed aggiunte alle leggi 23 aprile 1964, n. 8 e 4 giugno 1964, n. 14.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 26 *del* 26 *giugno* 1965)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti della legge 4 giugno 1964, n. 14, l'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad effettuare una apertura di credito di L. 35.000.000 a favore del Prefetto di Ragusa.

Art. 2.

L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è, altresì, autorizzato ad istituire nel comune di Mascali, frazione di Fondachello, corsi di perfezionamento professionale e corsi di qualificazione professionale riservati rispettivamente ai dipendenti tecnici ed amministrativi ed agli operai che prestavano la loro attività presso le Cartiere Riunite Siciliane.

Art. 3.

Ai tecnici ed agli amministrativi che frequentano i corsi di perfezionamento professionale è dovuto un assegno giornaliero pari a L. 2500 per ogni giornata di presenza aumentato di L. 150 per il coniuge, per ogni figlio e ogni genitore, purchè siano a carico.

Agli operai che frequentano i corsi di qualificazione professionale è dovuto un assegno giornaliero pari a L. 1500 per ogni giornata di presenza aumentato di L. 100 per il coniuge, per ogni figlio e ogni genitore, purchè siano a carico.

Art. 4.

Per le finalità di cui al precedente art. 2 l'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione effettua una apertura di credito di L. 50.000.000 a favore del Prefetto di Catania.

Art. 5.

L'onere finanziario dipendente dalla presente legge è posto a carico del cap. 607 dello stato di previsione della spesa della Regione per l'esercizio in corso.

Art. 6.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 25 giugno 1965

CONIGLIO

LENTINI

LEGGE 25 giugno 1965, n. **18.**

Estensione della facoltà di opzione per il Corpo regionale delle miniere ai periti minerari del Corpo statale delle miniere attualmente in posizione di comando presso il Corpo regionale delle miniere stesso.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 26 *del* 26 *giugno* 1965)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' data facoltà ai periti minerari, funzionari del ruolo ordinario del Corpo statale delle miniere, che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge abbiano prestato almeno tre anni di lodevole servizio, in posizione di comando, presso il Corpo regionale delle miniere, di optare per i posti dei ruoli organici del servizio minerario o di quello del servizio geologico e geofisico del Corpo regionale delle miniere, che alla data suddetta siano vacanti.

L'opzione prevista al comma precedente deve esercitarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Essa sarà regolata dall'art. 17 della legge 8 agosto 1960, n. 35.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 25 giugno 1965

CONIGLIO

FAGONE

(4638)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.